

Ordinanza del 5 febbraio 2021

– Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non può ritenersi sussistente qualora il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche siano illustrati chiaramente nel frontespizio del contratto.

Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto di *leasing* riporti il “tasso leasing”, in quanto il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso dalla parte utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare avverso l'ordinanza che aveva disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto.

[Ord. 05.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Gli effetti della clausola compromissoria statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa all'accertamento della nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per l'impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente

deliberazione di
adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.:
qualora sia
accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato
riportato nel
bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la
deliberazione di riduzione
del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non
inferiore al minimo
legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto
erroneo e si rivelano
insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con
conseguente
violazione dell'art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano,
25.9.2019). Nel
qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l'integrità
del capitale, a
tutela dell'interesse dei terzi, il vizio rilevato determina
la nullità della
deliberazione per illiceità dell'oggetto (conf. Cass. n.
8221/2007).

*I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso dal socio di minoranza (titolare di una
partecipazione pari a un terzo
del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata
di impugnazione
delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione
dell'assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione
dell'assemblea
straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all'art.
2482-ter c.c. A fondamento delle proprie
domande, l'attore esponeva che le perdite effettive registrate
dalla società
sarebbero state significativamente maggiori di quelle
risultanti dal bilancio*

impugnato.

*La società si costituiva in giudizio
eccependo: i) in via pregiudiziale, l'incompetenza del
tribunale ordinario alla
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto
sociale; ii) in via
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio,
per non avere lo
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato
dall'assemblea
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel
merito, la
insussistenza dei vizi lamentati dall'attore.*

[Sent. 05.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 4 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

La presenza in atti della copia di un atto
notarile, anche se non dichiarata conforme, o se sprovvista di
idonea
attestazione da parte dell'ufficiale rogante, costituisce di
per sé dato più

che sufficiente per inferirne la rituale e regolare formazione. Il che conduce a ritenere pienamente valido il contratto di compravendita, con conseguente pari validità dei collegati contratti di locazione finanziaria.

La dichiarazione della concedente di volersi avvalere dell'effetto risolutivo derivante dalla clausola risolutiva espressa ha la funzione di rimettere all'interessato la scelta di avvalersi o meno dell'effetto risolutivo conseguente ai presupposti per la risoluzione, già interamente verificatisi. Invero, i presupposti per la risoluzione di diritto sono costituiti dalla presenza della clausola e dalla ricorrenza della situazione di fatto da essa considerata (e cioè dall'inadempimento nel pagamento del canone), mentre la dichiarazione di risoluzione, per la funzione sua propria, ben può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dall'utilizzatore di un contratto di leasing immobiliare avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua domanda volta a far dichiarare la nullità di un contratto e in subordine la mancata risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.

[Sent. 04.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 1° febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La disposizione dell'art. 1815 c.c., secondo la quale, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, è applicabile solo al caso di interessi corrispettivi.

Il criterio per determinare l'usurarietà del tasso di interesse è quello stabilito da Cass. SS. UU. n. 19597/2020; pertanto, se il tasso convenuto rispetta detto criterio, non potrà definirsi usurario, né potranno essere applicati altri criteri, tra cui il cosiddetto tasso T.E.MO., il quale non dignità giuridica (conf. Trib. Milano, 6.11.2020), trattandosi di riferimento sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Principi espressi all'esito di due cause, riunite nel medesimo procedimento, nelle quali l'utilizzatore del contratto di leasing chiedeva dichiararsi la gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. per usurarietà del tasso di interesse, mentre il locatore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento, in conseguenza del mancato pagamento dei

canoni.

[Sent. 01.02.2021Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 28 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Angelica Castellani

E' da escludersi l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di *leasing* immobiliare, laddove il testo negoziale contenga tutte le specifiche condizioni economiche praticate al rapporto, tra cui, in particolare: il valore di realizzazione del compendio immobiliare oggetto di *leasing*, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese.

L'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, in attuazione della delega conferitale dal legislatore del t.u.b., prevede che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze

temporali predefinite,
in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento";
pertanto, ricorrendo tali presupposti, è da escludersi l'anatocismo in caso di applicazione dell'interesse moratorio ad una rata già comprensiva di interessi e altri oneri.

La pretesa di conseguire, per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell'interesse moratorio, l'accertamento della gratuità dell'intero rapporto è infondata, posto che, in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, l'effetto invalidante di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a detto onere e non potrebbe estendersi alla pattuizione relativa all'interesse corrispettivo.

Principi espressi all'esito del giudizio promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.

[Sent. 28.01.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 27 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele

La
responsabilità solidale delle società derivate da scissione
rispetto ai debiti
della società scissa, prevista dall'art. 2506 *quater*, ultimo
comma, cod.
civ., presuppone la prova, da parte del creditore, che i
crediti vantati si
siano effettivamente originati in un periodo antecedente
all'atto della
scissione.

*Principio espresso all'esito del giudizio di appello promosso
dalla società derivata da scissione societaria, la quale
impugnava la sentenza
di primo grado che l'aveva condannata al pagamento dei debiti
contratti dalla
società scissa, ai sensi dell'art. 2506 quater,
ultimo comma, cod. civ.*

[Sent. 27.01.2021Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via
generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore
– è divenuto di
obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con
soggetti diversi dai
consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e
ridenominato indicatore
sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29
luglio 2009, ma in
nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti
di locazione
finanziaria: l'estensione è infatti dettata per *“i mutui, le
anticipazioni
bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri
finanziamenti” e le
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al
dettaglio”,*
laddove il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può
intendersi
comprensivo del *leasing* finanziario.

Dalla difformità tra
tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non
potrebbe mai derivare la
nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma
potrebbe, se del
caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità)
responsabilità civile
per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove
l'utilizzatore allegghi
e provi, ad esempio, che qualora il tasso *leasing* fosse stato

correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.

A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.

[Sent. 26.01.2021Download](#)

(Massime a cura di
Marika Lombardi)

Sentenza del 22 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il messaggio di posta elettronica (c.d. *e-mail*)
costituisce un documento elettronico che contiene la
rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
che, seppure privo
di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le
rappresentazioni
meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena
prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (conf.
Cass. n.
11606/2018). Tale disconoscimento tuttavia deve essere chiaro,
circostanziato
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di
elementi attestanti
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(conf. Cass. n.
19155/2019).

I requisiti ai fini della protezione delle
informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a)
novità, in
quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero
agevolmente

accessibile da terzi; *b*) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; *c*) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Il difetto di allegazione in punto di descrizione del *know-how* asseritamente sottratto è tale da precludere non soltanto la concessione della tutela ex art. 98 c.p.i., ma finanche la stessa identificazione delle informazioni riservate di cui si lamenta l'altrui sfruttamento.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.n.c. operante nel settore della carpenteria

*meccanica nei
confronti di una s.r.l. concorrente e dei due ex dipendenti,
attuali soci e
amministratori della società concorrente convenuta. In
particolare, parte
attrice lamentava la commissione a propri danni dei seguenti
atti di
concorrenza sleale: i) lo sfruttamento indebito di know-how
tecnico (disegni e progetti) e
commerciale (tempi, offerti, prezzi) da parte degli ex
dipendenti, già assunti
come impiegati tecnici, attuato mediante la sottrazione dei
file
contenuti nella casella aziendale dropbox, finalizzato ad
agganciare la
clientela dell'attrice; ii) lo sviamento di clientela, posto
in essere in
costanza di rapporto di lavoro. Alla luce delle suddette
circostanze, la
società attrice chiedeva l'inibitoria delle condotte
anticoncorrenziali
descritte, con fissazione di penale per l'eventuale violazione
e pubblicazione
del provvedimento, oltre che il risarcimento dei danni subiti.*

[Sent. 22.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza dell'8 gennaio 2021

– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio è portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alle sue scelte), interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è sì vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (conf. Cass. n. 4929/2003).

Con riferimento alle società di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle società di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali. Al riguardo, l'eventuale censura della decisione dei soci fondata sull'identità del soggetto che ha curato l'invio ai soci degli "avvisi di convocazione" non può trovare accoglimento, trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge.

In tema di impugnazione della decisione di trasformazione della società, il disposto dell'art. 2500-bis c.c. ("eseguita

la pubblicità di cui all'art. 2550 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata") osta all'accoglimento di ogni domanda tesa alla dichiarazione di nullità ovvero all'annullamento dell'atto di trasformazione oggetto dell'impugnazione medesima, i cui effetti sono da ritenersi irreversibili una volta che siano stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di società.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c., tale impugnazione non può trovare accoglimento non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva in favore dei soci finalizzato all'assunzione della decisione.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla pretesa nullità dell'atto di trasformazione per la violazione di norme imperative derivante dalla difformità dei valori della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, la domanda non può trovare accoglimento attesa la manifesta diversità di funzioni e tenuto conto della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.

Il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ciò solo in una situazione di conflitto di interesse con la società rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c.

In tema di deliberazioni di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, deve rilevarsi che: a) ciascun socio è libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel

rispetto di precisi obblighi e responsabilità stabiliti nell'interesse della società amministrata (conf. Trib. Brescia, 9 aprile 2008). Da ciò ne consegue che tali deliberazioni possono ritenersi viziose per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi, esemplarmente, al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza), essendo la nomina delle persone cui affidare l'amministrazione naturalmente rimessa alla volontà della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull'elemento fiduciario.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con atto di citazione dai soci di minoranza di una società in accomandita semplice con cui impugnavano le decisioni adottate dai soci di maggioranza di trasformazione della società medesima da s.a.s. in s.r.l. e di nomina ad amministratore unico di uno dei soci della società, con voto unanime dei presenti. Gli attori precisavano di non avere presenziato alle decisioni oggetto di impugnazione e, quanto alle censure poste a fondamento della impugnazione medesima, contestavano:

a) *l'invalidità delle decisioni impugnate per "mancanza assoluta di informazione" e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell'avviso di convocazione nel termine di legge e "senza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto", la convocazione da parte di soggetti "privi del potere di convocazione dell'assemblea in quanto soggetti non amministratori" e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. "nonostante le richieste in tal senso" della minoranza;*

b) *l'annullabilità delle delibere a causa della sussistenza (i) di un "conflitto di interessi per interesse*

personale extrasociale ex art. 2373 c.c.” in capo al nuovo amministratore della società e agli altri soci di maggioranza, nonché (ii) dell’abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l’operazione, inutile e costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, nominato nuovo amministratore;

c) l’illiceità delle delibere per contrarietà a norme imperative “alla luce dei dati contabili posti alla base dell’assemblea” con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio e deliberato la ricapitalizzazione della società, considerata la difformità dei valori di cui alla perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che “occorrerà verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-ter c.c.) per procedere con la trasformazione”.

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l’annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere.

La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Si costituivano in giudizio altresì i soci di maggioranza spiegando intervento adesivo dipendente in favore della società, la cui ammissibilità veniva contestata dagli attori.

[Sent. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza dell'8 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio la liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

I principi sono stati espressi nel giudizio volto ad ottenere la concessione del sequestro conservativo nei confronti dei sindaci di una s.p.a. per l'asserita responsabilità concorrente di costoro in relazione a condotte omissive poste in essere dall'amministratore unico della predetta società, conseguenti al mancato versamento di imposte e contributi previdenziali.

[Ord. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)